

Statuto dell'Associazione

LES ROUTIERS SUISSES

CAPITOLO I

Nome, sede, durata, obiettivo

Articolo 1

Nel 1957 è stata costituita sotto il nome «Les Routiers Suisses» (Gli autotrasportatori svizzeri), un'associazione corporativa, apolitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, regolamentata dal presente statuto e dalle disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Articolo 2

L'Associazione ha la propria sede centrale a Echandens, presso il domicilio del suo Segretariato generale.

Articolo 3

L'Associazione è costituita senza alcun limite di durata.

Articolo 4

Scopi dell'Associazione:

- La difesa degli interessi degli autisti professionisti e del trasporto stradale.
- La promozione del cameratismo e l'aiuto reciproco tra i soci.
- La promozione della formazione professionale di base e della formazione continua per gli autisti professionisti.
- La promozione della sicurezza del traffico.
- L'offerta di servizi ai soci.

CAPITOLO II

I Soci dell'Associazione

Articolo 5

L'Associazione si compone di:

- a) Soci attivi
 - Autisti professionisti in possesso di patente per mezzi pesanti o di altre categorie a condizione che eseguano trasporti per professione.
 - Autisti autonomi
 - Apprendisti autisti di mezzi pesanti
- b) Soci passivi
 - Amici
 - Amici commercianti
 - Ristoranti (proprietari, affittuari o gestori di trattorie, ristoranti o hotel)
- c) Senior

Membri che sono soci dei Routiers Suisses da almeno quindici anni e che hanno 65 anni o più. In seguito al prepensionamento, il cambio di categoria può avvenire a partire dal 63° anno d'età.

oppure slittare al 70° in caso di attività professionale prolungata.

d) Soci onorari

I soci sono ripartiti in sezioni in base al loro luogo di domicilio. Sono rappresentati nell'Associazione dai delegati eletti dalla sezione di appartenenza.

Articolo 6

I soci versano all'Associazione la quota annuale.

L'Associazione può rifiutare una richiesta di adesione senza indicarne i motivi. I soci onorari non sono tenuti a versare alcuna quota.

Articolo 7

La perdita della qualità di socio avviene nei seguenti casi:

1. Per recesso dei soci tramite raccomandata personale da indirizzare per iscritto al Segretariato generale entro il 30 settembre per la fine dell'anno civile.
2. Per espulsione a seguito di una decisione presa dal Comitato centrale o dal Comitato esecutivo.

Articolo 8

I soci non sono in nessun caso personalmente responsabili per gli obblighi dell'Associazione.

L'Associazione risponde unicamente con il proprio patrimonio.

CAPITOLO III

Gli Organi dell'Associazione

Articolo 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei delegati
- b) il Comitato centrale
- c) il Comitato esecutivo
- d) il Segretariato generale
- e) le Sezioni
- f) il Comitato di gestione
- g) l'Organo di controllo

L'Assemblea dei delegati

Articolo 10

Composizione

L'Assemblea dei delegati è composta dai delegati delle sezioni, dal Comitato centrale nonché dai membri delle commissioni che vengono designati come organi ufficiali. Ogni sezione ha il diritto di farsi rappresentare da almeno un delegato. Qualora una sezione conti più di 200 soci, la sezione ha diritto a un socio supplementare per ogni ulteriore tranche o frazione di tranche di 200 soci sulla base dell'organico dei soci del territorio della sezione al 31 dicembre dell'anno precedente. La delegazione di ogni sezione comprende almeno due terzi dei soci attivi dell'Associazione. Tutti i delegati devono essere soci dell'Associazione. Ogni sezione sceglie i delegati tra i soci dell'Associazione centrale nel territorio della sezione. Tutti i soci dell'Associazione centrale domiciliati sul territorio della sezione hanno diritto di voto.

Ogni delegazione di sezioni comprende almeno un membro del suo comitato. Se non ci sono sezioni con strutture operative su un determinato territorio, spetta all'Associazione eleggere i delegati secondo le disposizioni citate. I membri del Comitato centrale e del Comitato di gestione non partecipano alla votazione che consiste nel concedere il discarico.

Articolo 11

Competenze

L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria dei delegati ha le seguenti competenze:

- Eleggere i membri del Comitato esecutivo
- Eleggere il Presidente centrale e il Vicepresidente
- Eleggere le Commissioni che fanno parte degli organi ufficiali dell'Associazione e il loro presidente
- Designare l'Organo di controllo
- Nominare i soci onorari
- Controllare la gestione amministrativa del Comitato centrale, del Comitato esecutivo e delle Commissioni.
- Concedere il discarico al Comitato centrale, al Comitato esecutivo e alle Commissioni
- Stabilire la quota associativa annuale e la quota d'iscrizione
- Stabilire i principi di base e gli scopi dell'Associazione
- Determinare i limiti di spesa del Comitato centrale
- Rivedere lo statuto
- Prendere decisioni in merito a proposte individuali delle sezioni riguardanti lo statuto e gli scopi dell'Associazione

Articolo 12

Organizzazione

a) Convocazione

L'Assemblea dei delegati si svolge ogni due anni generalmente in primavera. I delegati saranno convocati all'Assemblea dei delegati con almeno otto settimane di anticipo. Le sezioni possono, fino a sei settimane prima della data dell'Assemblea dei delegati, presentare le loro richieste scritte e motivate al Segretariato generale. L'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati sarà inviato ai delegati, al più tardi quattro settimane prima della data dell'assemblea.

b) Assemblea straordinaria dei delegati

La convocazione di un'assemblea straordinaria dei delegati deve avvenire qualora almeno un quinto dei delegati, la maggioranza del Comitato centrale o tutti i membri del Comitato di gestione la richiedano per iscritto indicandone il motivo. In questo caso l'Assemblea dei delegati deve essere svolta entro un termine di 60 giorni.

c) Ordine del giorno

L'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati viene stabilito dal Comitato centrale. Fatta salva una decisione contraria e unanime dell'Assemblea dei delegati, è possibile trattare e deliberare unicamente in merito agli argomenti inclusi all'ordine del giorno.

d) Dibattiti

L'Assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente centrale o dal Vicepresidente. Il Segretario generale è incaricato di redigere il

verbale.

e) Votazioni ed elezioni

Le votazioni avvengono con la maggioranza assoluta di tutti i voti delle persone con diritto di voto presenti all'Assemblea. A un eventuale secondo turno di voto è richiesta la maggioranza relativa. Elezioni e votazioni avvengono per alzata di mano a meno che almeno un quinto dei membri con diritto di voto richieda la scrutinio segreto prima dell'elezione o della votazione. Non sono ammesse alle assemblee proposte anonime e candidature.

f) Rendiconto

Il rendiconto dell'Assemblea dei delegati sarà pubblicato nel giornale dell'Associazione.

g) Spese

Le spese di viaggio dei delegati sono a carico delle sezioni.

Il Comitato centrale

Articolo 13

Composizione

Il Comitato centrale è composto da un rappresentante di ciascun territorio di sezione, dal Comitato esecutivo nonché dai presidenti delle Commissioni permanenti.

I rappresentanti delle sezioni nonché i loro sostituti vengono eletti in occasione dell'Assemblea generale della loro sezione per un periodo di due anni e devono appartenere al comitato della loro sezione. I votanti devono figurare tra i soci dell'Associazione nel territorio della sezione. I rappresentanti non possono farsi sostituire da altri.

Articolo 14

Competenze

Il Comitato centrale ha le seguenti competenze:

- Nominare le commissioni speciali (temporanee) nonché i loro presidenti
- Approvare il bilancio
- Approvare i conti annuali
- Prendere decisioni in merito a proposte individuali delle sezioni che non riguardano né lo statuto né gli scopi dell'Associazione
- Determinare i territori delle sezioni
- Elaborare e rivedere i regolamenti
- Convocare l'Assemblea dei delegati e stabilire l'ordine del giorno della riunione in questione
- Decidere in merito all'esclusione dei soci per motivi indipendenti dal mancato pagamento della quota annuale. La decisione di esclusione non può in alcun caso essere oggetto di una procedura giudiziaria.
- Decidere le spese fino all'importo determinato dall'Assemblea dei delegati
- Decidere le spese fino all'importo determinato dall'Assemblea dei delegati
- Determinare i limiti di spesa del Comitato esecutivo
- Controllare l'attività del Comitato esecutivo e proporre all'Assemblea dei delegati di concedere il discarico

Articolo 15

Organizzazione

a) Convocazione

Il Comitato centrale si riunisce tutte le volte che è necessario, ma almeno due volte l'anno. I membri sono sempre convocati per iscritto.

b) Ordine del giorno

L'ordine del giorno della riunione del Comitato centrale è stabilito dal Comitato esecutivo in collaborazione con il Segretariato generale.

c) Dibattiti

La riunione del Comitato centrale è presieduta dal Presidente centrale o dal Vicepresidente.

Il Segretariato centrale è incaricato di stendere il verbale della riunione del Comitato centrale.

d) Votazioni ed elezioni

Le votazioni avvengono con la maggioranza assoluta di tutti i voti delle persone con diritto di voto presenti all'Assemblea.

A un eventuale secondo turno di voto è richiesta la maggioranza relativa.

Elezioni e votazioni avvengono per alzata di mano a meno che almeno un quinto dei membri con diritto di voto richieda lo scrutinio segreto.

Non sono ammesse alle assemblee proposte anonime e candidature.

e) Resoconto

Le sezioni ricevono il verbale delle riunioni del Comitato centrale.

f) Spese

Le spese di viaggio dei membri del Comitato centrale sono a carico dell'Associazione.

II Comitato esecutivo

Articolo 16

Composizione

Il Comitato esecutivo si compone di 5 membri, di cui il Presidente centrale e il Vicepresidente. Almeno quattro dei membri devono essere soci attivi dell'Associazione. Vengono nominati per una durata di quattro anni e sono rieleggibili.

I membri del Comitato esecutivo non possono assumere responsabilità all'interno di un'associazione o di una società con scopi simili a quelli dei Routiers Suisses, fatta eccezione per le associazioni e federazioni in cui la nostra Associazione è rappresentata.

Ogni regione linguistica è equamente rappresentata nel Comitato esecutivo.

Articolo 17

Competenze e doveri

Il Comitato esecutivo gestisce gli affari dell'Associazione e difende i suoi interessi. Ha le seguenti competenze:

- Rappresentare l'Associazione dinanzi a terzi e alle autorità
- Determinare i compiti e le competenze del Presidente centrale
- Determinare compiti, diritti e doveri del Segretario generale
- Nominare il Segretario generale e approvare i relativi obblighi
- Nominare il redattore responsabile e approvare i relativi obblighi
- Incaricare il Segretario generale dell'implementazione delle sue decisioni e del disbrigo degli affari correnti

- Determinare la progettazione e l'orientamento dell'Associazione, nonché la rivista SWISS CAMION e approvare il contratto con la tipografia
- Approvare i contratti a lungo termine con i partner commerciali che riguardano gli interessi della maggior parte dei nostri membri e che possono influenzare lo sviluppo del futuro dell'Associazione
- Gestire il patrimonio dell'Associazione
- Occuparsi della stesura del budget
- Elaborare i regolamenti delle commissioni speciali
- Prendere decisioni in merito alle domande di ammissione
- Decidere in merito all'esclusione di un socio per il mancato pagamento della quota
- Preparare le riunioni del Comitato centrale e stabilirne l'ordine del giorno
- Decidere in merito alle spese fino all'importo determinato dal Comitato centrale
- Il Comitato esecutivo può delegare oneri e competenze al Segretario generale

Articolo 18

Organizzazione

a) Convocazione

Il Comitato esecutivo si riunisce tutte le volte che è necessario. Le riunioni vengono convocate dal Presidente centrale, dal Segretario generale o su richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

b) Dibattiti

La riunione del Comitato esecutivo è presieduta dal Presidente centrale o dal Vicepresidente. Il Segretario generale è incaricato di redigere il verbale.

c) Resoconto

I membri del Comitato centrale ricevono il verbale delle riunioni del Comitato esecutivo. In alcuni casi fondati il Comitato esecutivo può limitare la rendicontazione a singoli membri del Comitato centrale.

d) Spese

Le spese dei membri del Comitato esecutivo sono a carico dell'Associazione.

Il Segretariato generale

Articolo 19

L'Associazione dispone di un Segretariato generale. Il Segretariato generale sbriga le questioni di ordinaria amministrazione dell'Associazione e garantisce l'attuazione delle decisioni del Comitato centrale e del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo determina i diritti e i doveri del Segretariato generale. Il Segretario generale viene nominato dal Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo stabilisce ulteriori disposizioni in materia di competenze e organizzazione in un regolamento interno.

Articolo 20

Il Segretario generale è responsabile del corretto funzionamento del Segretariato generale.

Il Segretario generale determina gli obblighi dei collaboratori del Segretariato generale e della redazione.

Il Segretariato generale è incaricato della tenuta della contabilità, della gestione dei soci nonché del disbrigo degli affari correnti che gli sono stati conferiti dall'Assemblea dei delegati, dal Comitato centrale, dal Comitato esecutivo o dalle Commissioni.

I collaboratori dell'Associazione con un impiego fisso non possono accettare nessuna funzione all'interno di un comitato di sezione.

Le Sezioni

Articolo 21

- a) Il Comitato centrale definisce i territori delle sezioni e autorizza a utilizzare il marchio dell'Associazione. Il Comitato centrale approva il nome delle sezioni e degli adeguamenti.
- b) I compiti delle sezioni sono di proteggere gli interessi dei soci nelle aree geografiche corrispondenti, di mantenere il contatto con i soci e fra i soci e di mantenere le strutture democratiche dell'Associazione.
- c) Da parte loro, le sezioni sono costituite in società ai sensi delle disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. Esse dispongono del loro statuto che, tuttavia, non può essere in contraddizione con lo statuto dell'Associazione centrale. Le sezioni sottopongono il loro statuto e tutte le relative modifiche all'approvazione del Comitato esecutivo.
- d) I dati anagrafici dei soci vengono trasmessi dall'Associazione centrale alle sezioni in questione. Le sezioni invitano i soci dell'Associazione centrale domiciliati nel territorio della sezione alla loro Assemblea generale annuale per l'elezione del membro del Comitato centrale nonché dei delegati dell'Assemblea dei delegati dell'Associazione.
- e) Se alcuni aspetti della collaborazione tra le sezioni e l'Associazione centrale non sono regolamentati dal presente statuto, gli organi dell'Associazione centrale possono emanare dei regolamenti specifici per precisare le modalità di tali collaborazioni.
- f) In caso di circostanze importanti, l'Associazione può vietare a una sezione l'uso dei diritti legati al marchio dell'Associazione. Tra

queste circostanze importanti rientrano in particolare i seguenti casi:

- Gli scopi della sezione sono in conflitto con gli scopi dell'Associazione
- La sezione non istituisce il comitato
- La sezione non adempie agli obblighi giuridici e finanziari
- La sezione ha interrotto la maggior parte di queste attività
- La decisione viene presa dal Comitato centrale

g) Le sezioni ricevono dalla cassa dell'Associazione una restituzione il cui importo viene stabilito dal Comitato centrale.

h) L'Associazione è autorizzata a partecipare all'Assemblea generale con un rappresentante del comitato esecutivo o del Segretariato generale. Questo rappresentante ha il diritto di illustrare i punti di vista dell'Associazione, ma non ha diritto di voto.

Le Commissioni

Articolo 22

Composizione

Il numero dei membri di una commissione non è definito. Deve essere di almeno 3 persone.


Il Comitato di gestione

Articolo 23

Il Comitato di gestione verifica i conti dell'Associazione e presenta ogni anno un rapporto al Comitato centrale e ogni due anni all'Assemblea dei delegati.

Il Comitato esecutivo è tenuto a coinvolgere il Comitato di gestione nella redazione del preventivo di budget. I membri del Comitato di gestione hanno accesso a tutti i documenti contabili. I membri di questo comitato possono essere delegati alle sedute del Comitato esecutivo in qualità di osservatori. Il Presidente del Comitato di gestione può partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo. I membri del Comitato di gestione vengono eletti per quattro anni e sono rieleggibili.

I membri del Comitato di gestione non devono essere membri di un altro comitato considerato quale organo ufficiale.



L'Organo di controllo

Articolo 24

Una società fiduciaria approvata dall'Assemblea dei delegati funge da Organo di controllo.

CAPITOLO IV

L'Organo di pubblicazione dell'Associazione

Articolo 25

L'Associazione pubblica regolarmente il giornale SWISS CAMION che fornisce informazioni sull'attività dell'Associazione e su tutte le altre tematiche che non sono in contraddizione con questi suoi obiettivi. Il giornale può essere pubblicato in formato cartaceo o elettronico.

CAPITOLO V

Risorse dell'Associazione

Articolo 26

I mezzi finanziari e il patrimonio dell'Associazione provengono:

- dalle quote associative
- da sovvenzioni
- da donazioni e doni
- da altre risorse

CAPITOLO VI

L'impegno dell'Associazione

Articolo 27

L'Associazione si impegna con la firma collettiva del Presidente o del Vicepresidente accompagnata da quella del Segretario generale.

Il Comitato esecutivo può dare diritto di firma ad altri membri del Comitato esecutivo o collaboratori impiegati in base ai compiti assegnati.

CAPITOLO VII

Controversie

Articolo 28

Per qualsiasi controversia tra l'Associazione da un lato e le sezioni o i soci dall'altro, il foro giuridico di competenza è quello di Losanna.

CAPITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 29

Le proposte di modifica dello statuto dell'Associazione Routiers Suisses devono essere indirizzate per iscritto dalle sezioni all'attenzione del Segretariato generale per l'Assemblea dei delegati. In questo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 12 capoverso a) del presente statuto.

Articolo 30

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato solo in virtù di una decisione presa dall'Assemblea dei delegati con la maggioranza dei tre quarti dei voti di tutti i delegati di tutte le sezioni. Se lo scioglimento dell'Associazione è stato deliberato – dopo essere stato sottoposto a tutti i soci dell'Associazione – la decisione deve essere confermata tramite votazione della base. L'espressione del voto avviene attraverso una votazione organizzata da una delle sezioni. In caso di liquidazione, l'Organo di controllo viene mantenuto. L'Organo di controllo è incaricato di convocare un'assemblea di liquidazione che sarà composta dagli stessi membri dell'ultima assemblea dei delegati. A quest'ultimo sarà presentato un rapporto sulla base del quale l'Assemblea di liquidazione dovrà prendere una decisione in merito alla destinazione dell'eventuale saldo attivo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei delegati decide con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto in merito alla modalità di liquidazione e di utilizzo del patrimonio dell'Associazione.

Un saldo attivo del patrimonio dell'Associazione non potrà, in alcun caso, essere ripartito tra i soci.

Articolo 31

L'anno commerciale

L'anno commerciale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 23 aprile 2022 e sostituisce lo statuto adottato il 22 agosto 2020 nonché qualsiasi modifica precedente.

Markus Odermatt, Presidente centrale

David Piras, Segretario generale